

L'omesso (o ritardato) deposito di atti di indagine in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari: inutilizzabilità e nullità a confronto.

di **Giuseppe Centamore**

TRIBUNALE DI RAVENNA, ORDINANZA, 2 MARZO 2021
GIUDICE: DOTT. C. COIRO

Sommario. **1.** Il tema. – **2.** Le motivazioni dell'ordinanza – **3.** *Focus* 1: la soluzione della inutilizzabilità. – **4.** (segue) *Focus* 2: la nullità. – **5.** Alcune considerazioni sulla pronuncia.

1. Il tema.

Con l'ordinanza che si annota¹, si torna ad affrontare un tema oggetto di annoso dibattito: quale sia il vizio che inficia la richiesta di rinvio a giudizio qualora il p.m. ometta (o ritardi) il deposito di uno o più atti di indagine in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Come si dà opportunamente atto nel provvedimento, non si registra sul punto un intervento delle Sezioni Unite.

Le soluzioni all'uopo prospettate dalla giurisprudenza sono due.

Secondo un primo indirizzo, la violazione darebbe luogo all'inutilizzabilità dell'atto di indagine (art. 191 c.p.p.)². Alla stregua di un secondo indirizzo,

¹ Il provvedimento oggetto del presente studio è l'ordinanza emessa in data 2 marzo 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna (Dott. C. Coiro); provvedimento già pubblicato in questa Rivista. Come si dà atto nell'ordinanza, l'eccezione di nullità, che costituisce il nucleo tematico del presente studio, è stata oggetto di rituale riproposizione davanti al Giudice dibattimentale, dopo che la stessa era stata respinta in sede di udienza preliminare.

² Si tratta, come noto, della soluzione maggiormente condivisa in giurisprudenza, la quale – senza pretesa di completezza – è individuabile in Cass. Pen., sent. 05.10.2011, in *Cass. pen.*, 2012, pp. 3003 e ss.; Cass. Pen., sent. 15.01.2010, Basco, *ibidem*, 2012, pp. 1468 e ss.; Cass. Pen., sent. 17.04.2003, Visciglia e a., in *A. n. proc. pen.*, 2004, pp. 668 e ss.; Cass. Pen., sent. 06.05.2002, Bagarella e a., in *Guida d.*, 2002, f. 42, pp. 76 e ss.

invece, la richiesta di rinvio a giudizio sarebbe affetta da nullità (di regime intermedio, giusta il disposto degli artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p.)³.

Nel caso di specie, la soluzione adottata dal Giudice di merito è la seconda. Il tema merita approfondimento, dal momento che la ricerca della soluzione più adeguata involge delicate questioni di ordine non solamente teorico, ma anche di tipo pratico.

Solo per esemplificare: la riconduzione alla nullità comporterebbe l'operatività di un rigido regime di preclusioni, secondo la modulazione delle deducibilità e delle sanatorie previste dagli artt. 181 e 182 c.p.p.; al contrario, dall'adesione al paradigma dell'inutilizzabilità deriverebbe – almeno in linea di principio – la rilevabilità d'ufficio del vizio in ogni stato e grado del procedimento. Ancora: secondo l'impianto codicistico, dalla nullità discende la caducazione degli atti processuali che siano consecutivi e dipendenti da quello viziato; l'inutilizzabilità, invece, comporta la mera impossibilità di impiego a fini decisori di una prova.

Meritano dunque un'attenta analisi le ragioni della soluzione adottata dal Giudice ravennate, da un lato, e il fondamento teorico e pratico delle impostazioni ermeneutiche in materia, dall'altro.

2. Le motivazioni dell'ordinanza.

La problematica affrontata nel presente lavoro attiene al diritto dell'imputato di conoscere con pienezza il compendio investigativo già all'esito della prima fase. È evidente, infatti, che l'omesso deposito di anche un solo atto di indagine in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari impedisce una completa *discovery*, venendo per l'effetto minata la strategia difensiva elaborata.

Ma il tema, a ben guardare, involge di riflesso anche l'analoga ipotesi del ritardato deposito: per esemplificare, si ipotizzi l'omesso deposito in sede di avviso ai sensi dell'art. 415-*bis* c.p.p. di atti di indagine, poi successivamente inseriti nel fascicolo trasmesso dal p.m. ai sensi dell'art. 416 c.p.p. al g.u.p. In questo caso – v. *infra* – la piena conoscenza del materiale investigativo ed il diritto di difesa verrebbero in rilievo sotto il profilo di divieto di ingresso "a sorpresa" di atti di indagine.

L'ordinanza muove da un'attenta disamina degli indirizzi in materia.

³ Sul punto, si veda esplicitamente Cass. Pen., Sez. II, sent. 10.04.2018, n. 20125, Rv. 272901-01, la quale *expressis verbis* ha affermato che "L'omesso deposito di atti d'indagine preliminare (nella specie verbale di dichiarazioni della parte offesa del reato di usura) contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio - e non una inutilizzabilità".

Il primo ad essere preso in esame è quello che propende per la tesi dell'inutilizzabilità, che costituisce – come evidenziato dallo stesso Giudice di merito – l'impostazione maggioritaria.

Nondimeno, questa non viene condivisa.

L'inutilità in parola viene ritenuta infatti categoria inadeguata per l'ipotesi trattata: e ciò sia sul versante dell'inutilizzabilità c.d. patologica, ossia di intrinseca contrarietà dell'atto probatorio allo schema legale; sia sul versante di quella c.d. fisiologica, ovvero attinente alla separazione delle fasi procedurali.

L'inutilizzabilità condurrebbe a due difficoltà pratiche di primario rilievo: da un lato, si finirebbe per escludere dalla piattaforma cognitiva elementi che potrebbero ridondare a favore dell'imputato; dall'altra, pregiudicherebbe la completezza dell'accertamento giudiziale, improntato – viene messo in evidenza – sulla ricerca della verità⁴.

Nel provvedimento viene valorizzata la *ratio* sottesa alla c.d. *disclosure* (art. 415-*bis* c.p.p.).

E detta *ratio* va individuata nel diritto di difesa: sottrarre all'imputato la conoscenza di uno o più atti di indagine in sede di avviso di conclusione delle indagini mina l'efficacia della strategia difensiva per le fasi successive. Mutano le "carte in tavola".

In tal senso, la soluzione della nullità è meglio rispondente a tale finalità, restituendo all'imputato la possibilità di reimpostare la propria difesa dal momento in cui si verifica (o meglio: si sarebbe dovuta verificare) la piena conoscenza degli atti di indagine. La richiesta di rinvio a giudizio è invalida ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.; il diritto di intervento dell'imputato nel procedimento viene intollerabilmente compresso: non si può, il procedimento deve regredire.

Il sillogismo poc'anzi ripercorso troverebbe fondamento, poi, nel principio di completezza delle indagini preliminari, come desumibile dagli artt. 416, commi 1 e 2, e 419, commi 2 e 3 c.p.p.: norme che vengono ritenute espressione (si potrebbe dire qui) di un *continuum* sul piano della completezza della documentazione investigativa rispetto all'art. 415-*bis* c.p.p., costituendo le prime rispetto a quest'ultimo un prolungamento operativo strettamente funzionale al diritto di difesa.

3. Focus 1: la soluzione della inutilizzabilità.

Si è detto che la tesi dell'inutilizzabilità è fatta propria dall'orientamento maggioritario.

⁴ Il principio è risalente e diffusamente declinato, bastando qui l'indicazione di Corte cost., sent. n. 111 del 1993; Corte cost., sent. n. 73 del 2010; Cass. pen., Sez. Un., sent. 17.10.2006, n. 41281, Rv. 234907-01, come già Cass. Pen., Sez. Un., sent. 6.11.1992, n. 11227, Rv. 191607-01.

Senza eccedere gli scopi del presente lavoro, è utile un sia pur breve inquadramento del vizio in parola.

Come noto, l'inutilizzabilità colpisce le prove (ma identico principio vale anche per gli atti di indagine⁵) acquisite contro i divieti stabiliti dalla legge: in altre parole, il materiale cognitivo va epurato da tutte quelle prove che contrastano col paradigma normativo attinente alla loro formazione ed alle modalità di ingresso nel processo⁶.

Se si guarda con attenzione all'art. 191 c.p.p., ci si avvede di una chiarezza solo apparente, emergendo sensibili difficoltà invece nel momento in cui si tratti di discernere fra inutilizzabilità e nullità.

Non si tratta, infatti, di un mero esercizio teorico, dal momento che il codice prevede espressamente ipotesi di nullità della prova (si pensi all'art. 199 c.p.p.).

In buona sostanza: se l'inutilizzabilità è il vizio ricollegato alla violazione di un divieto probatorio, il dilemma sta nell'individuare il significato di tale concetto; in altre parole: si tratta di capire se il concetto di divieto "probatorio" attenga unicamente alle modalità di formazione della prova o, diversamente, all'ammissione della stessa, ovvero ancora ad entrambe⁷.

⁵ Sull'estensibilità della disciplina in parola agli atti di indagine, si vedano Cass. Pen., sent. 22.04.1999, Madonia, in *Cass. pen.*, 2000, pp. 964 e ss.; Cass. Pen., sent. 23.05.1997, Abasi Ali, Rv. 209622; Cass. Pen., sent. 09.06.1995, Cucciniello, in *Cass. pen.*, 1996, pp. 2269 e ss.; Cass. Pen., sent. 2.12.1993, Ferrante, in *Arch.n. proc. pen.*, 1994, pp. 565 e ss. Estensibilità correlativamente affermata anche in sede cautelare: Cass. Pen., Sez. Un., sent. 20.11.1996, Glicora, Rv. 206954-01. In dottrina, si veda esemplificativamente A. SCCELLA, *Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo*, Giappichelli, 2001, pp. 187 e ss.

⁶ La letteratura in materia è quanto mai vasta; basti qui, per ampiezza di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali e per organicità di ricostruzione, il richiamo dei contributi di C. CONTI, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, Cedam, 2007, pp. 1 e ss.; G. ILLUMINATI, *L'inutilizzabilità della prova nel processo penale italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, pp. 521 e ss.; F.M. GRIFANTINI, voce *Inutilizzabilità*, in *Digesto IV, Discipl. pen.*, vol. VII, 1993, pp. 293 e ss.; D. CARCANO-M. POLLERA, *Le nullità e le altre invalidità degli atti processuali*, in *Trattato Teorico Pratico di Diritto processuale penale*, Giappichelli, Vol II, 2018, pp. 345 e ss.

⁷ Il problema interpretativo inerente alla portata della locuzione "prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge" è stato oggetto di ampia disamina. L'art. 191 c.p.p. infatti, nella formulazione del progetto preliminare del codice, faceva riferimento alle prove "ammesse" in violazione dei divieti sanciti dalla legge: tale inciso, che risultava certamente più adeguato alla descrizione della categoria dogmatica come vizio probatorio, mostrava un evidente limite di operatività riguardo però agli atti di indagine compiuti in violazione dei divieti di legge, dal momento che per tali atti non si può propriamente parlare di ammissione nel senso tecnico (così, v. sempre D. CARCANO-M. POLLERA, *Le nullità e le altre invalidità*, op. cit., p. 347). Di

La prassi giurisprudenziale, facendo leva sulla distinzione fra ammissibilità e modalità di formazione della prova, mostra di circoscrivere il raggio applicativo dell'inutilizzabilità alle sole violazioni attinenti all'*an* della prova (ammissione)⁸. Non si può tuttavia ignorare che si rintracciano all'interno del codice alcuni divieti inerenti al modo di assunzione (si pensi all'art. 63 comma 2 c.p.p.). Tale criterio selettivo, allora, non sembra efficace, portando la dottrina a tentare di elaborare un'opzione ricostruttiva capace di guidare l'interprete in un eventuale concorso (apparente) fra nullità e inutilizzabilità. Si è proposta, quindi, una regola discretiva basata sulle modalità di descrizione legislativa del divieto: saremmo di fronte ad una nullità ove la norma preveda in "positivo" le regole di formazione della prova; al contrario, l'inutilizzabilità rileverebbe ove la disposizione – si potrebbe qui richiamare l'esempio fornito dall'art. 188 c.p.p. – escluda espressamente un *modus* di assunzione della prova⁹.

La problematica poc'anzi ripercorsa si pone nel caso oggetto di analisi: è indubbio, difatti, che una violazione "probatoria" venga posta in essere; ma tacendo il codice sulle conseguenze, si tratta di selezionare la forma di invalidità più conferente.

Quanto alle ragioni che fondano l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, va osservato quanto segue.

Da una parte, l'idea di escludere dal patrimonio conoscitivo processuale un elemento che non sia stato debitamente posto a conoscenza dell'indagato o, comunque, che sia stato introdotto nel processo in ritardo si presterebbe (almeno in apparenza) ad un'agevole riconducibilità entro l'alveo dell'art. 191 c.p.p.

Si potrebbe ragionare così: le prove entrano nel processo secondo modalità predeterminate; la regola della preventiva ostensione all'indagato (art. 415-*bis* c.p.p.) integra una modalità di acquisizione degli atti di indagine, sicché l'omesso deposito o l'immissione "a sorpresa" di taluno di essi all'interno della documentazione trasmessa con la richiesta di rinvio a giudizio violerebbe il menzionato schema acquisitivo. Conseguirebbe l'inutilizzabilità. Dall'altro lato, all'impostazione in parola paiono riconnettersi sensibili esigenze di economia processuale: si comprende, difatti, che la regressione del procedimento scatenata dalla nullità – anche a fronte di un chiaro *error in*

conseguenza, al fine di colmare il *vulnus* a cui avrebbe dato luogo l'originaria formulazione dell'art. 191 c.p.p., si è optato per il lemma "acquisizione".

8 V. Cass. Pen., Sez. VI, sent. 8.10.2008, Pagano, Rv. 241318; Cass. Pen., Sez. III, sent. 30.4.1999, Leone, in *Cass. pen.*, 2000, pp. 2723 e ss.

9 In questi termini, G. ARICÒ, *Riflessioni in tema di inutilizzabilità delle prove nel nuovo processo penale*, in *Annali dell'Istituto di diritto e procedura penale (Università di Salerno)*, Salerno, 1993, pp. 20 e ss.

procedendo – sia certamente diseconomica, comportando un ulteriore dispendio di risorse per la macchina giudiziaria.

Posto ciò, va tuttavia condivisa la tesi fatta propria dal Giudice ravennate, che afferma – come visto – l’inadeguatezza dell’inutilizzabilità.

I motivi di tale inadeguatezza non sono, difatti, solo quelli puntualmente indicati nel provvedimento: la tesi dell’inutilizzabilità, infatti, potrebbe andare incontro anche ad una difficoltà sul piano logico-formale.

Si è detto che l’ingresso del materiale probatorio nel processo avviene secondo modalità rigidamente predeterminate. Ora, se un atto di indagine non viene previamente portato a conoscenza dell’indagato, mediante la modalità descritta dall’art. 415-*bis* c.p.p., avremmo – pare di poter dire – a tutti gli effetti un atto investigativo inesistente dal punto di vista formale o processuale. E invero, la *discovery* assume una portata concretamente garantistica per l’imputato nella misura in cui essa comporti una “cristallizzazione” del materiale investigativo su cui avrà a reggersi l’esercizio dell’azione penale ed, al contempo, la difesa dell’imputato. In altre parole: ciò che è oggetto di *discovery* costituisce il materiale che entrerà formalmente nel processo ai sensi del successivo atto del p.m. (*id est*: richiesta di rinvio a giudizio); sicché, omettere il deposito di un atto in sede di avviso di conclusione delle indagini od, analogamente, immetterlo materialmente nel relativo fascicolo solo dopo il deposito ex art. 415-*bis* c.p.p. non muterebbe la premessa: nel processo, tale atto non dovrebbe avere cittadinanza. Avrebbe allora poco senso parlare di inutilizzabilità di un atto processualmente inesistente.

Ma non è tutto, perché – a ben guardare – è la stessa portata letterale dell’art. 191 c.p.p. a rendere l’inutilizzabilità non invocabile nella problematica affrontata nel caso di specie.

Non pare revocabile in dubbio, infatti, che tale vizio invalidante si fondi sulla violazione oggettiva di un divieto di acquisizione; in poche parole: l’acquisizione di una prova secondo modalità vietate rende la prova in questione di per sé e per l’effetto inutilizzabile.

La situazione pratica in esame, invece, involge una violazione che – come correttamente notato dal Giudice ravennate – non solo contravviene ad uno schema legale, ma vulnera anche sensibilmente il diritto di difesa; la violazione, come detto, ha luogo proprio nel momento dell’avviso di conclusione delle indagini: sia che il deposito venga omissso, sia che venga ritardato.

È qui, insomma, che si verifica la violazione concreta: l’interesse dell’imputato è quello di conoscere tutti gli elementi raccolti nella fase investigativa, nessuno escluso, e non invece di vedere esclusa una prova in particolare (nel nostro caso: atto di indagine).

Da qui, l’irrelevanza dell’inutilizzabilità.

4. (segue) Focus 2: la nullità.

La nullità pare invece la soluzione più adeguata all'ipotesi in esame.

Le ragioni sono variamente individuabili.

Certamente, come motiva il Giudice ravennate, il vizio in parola costituisce una forma di tutela del diritto di difesa molto più efficace, restituendo all'imputato la possibilità di operare una rivalutazione del complessivo addebito e dei relativi elementi assunti in sede di indagine sui quali si fonda (l'imputato, a fronte di un omesso o ritardato deposito, potrebbe con la regressione del procedimento valutare la richiesta di un rito alternativo).

La correttezza dell'inquadramento si può apprezzare anche sul piano teorico.

La nullità difatti – come *species* del più ampio *genus* delle invalidità processuali – è il vizio ed, al contempo, la reazione apprestata dall'ordinamento alla difformità di un atto rispetto allo schema legale.

Orbene, il diritto dell'imputato ad una completa conoscenza degli atti di indagine al momento della *disclosure* ex art. 415-bis c.p.p. è idoneo spiegare la correttezza della tesi in parola.

Proprio tale diritto – giustamente messo in evidenza nell'ordinanza – costituisce il punto nevralgico da cui dipana l'argomentazione sulla nullità.

Ma vi è di più, se possibile.

Va notato, infatti, che gli artt. 415-bis comma 2 e 416 comma 2 utilizzano una locuzione dal medesimo tenore letterale: *id est, <<documentazione relativa alle indagini espletate>>*.

La riproduzione del medesimo inciso all'interno di due disposizioni, poste in stretta sequenza sia numerica che topografico-normativa, impedisce razionalmente di ipotizzare una mera coincidenza o casualità: l'idea del Legislatore – pare di poter dire – è al contrario ben precisa e sembra corrispondere ad una precisa scelta, che è quella di imporre sia una piena cognizione da parte dell'imputato degli atti di indagine, sia (in ipotesi di ritardato deposito) un perfetto parallelismo fra ciò che è oggetto di *disclosure* e ciò che viene trasmesso unitamente all'atto di esercizio dell'azione penale.

La richiesta di rinvio a giudizio è un atto (potremmo dire) composito, integrato anche dal compendio investigativo sul quale essa si regge: se ciò è corretto, ci si rende conto che ad essere primariamente viziato non è l'atto di esercizio dell'azione penale, bensì l'atto a monte ossia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; il vizio che inficia quest'ultimo, allora, si "trasmette" a quello immediatamente successivo (art. 416 c.p.p.) e dipendente per effetto della regola scolpita dall'art. 185 comma 1 c.p.p.

Quanto detto vale, a ben guardare, anche nell'ipotesi di un deposito solamente ritardato (come detto all'inizio: ci riferiamo all'ipotesi in cui il p.m. inserisca nel fascicolo trasmesso al g.u.p. ai sensi dell'art. 416 c.p.p. un atto di indagine che non è stato oggetto di pregressa *disclosure*).

In tale evenienza, non parrebbe infatti idoneo a scalfire il ragionamento la diastasi che si registra fra l'art. 415-*bis* e l'art. 417 c.p.p. in tema di struttura rispettivamente dell'addebito, con riferimento al primo, e dell'imputazione, con riguardo al secondo.

In effetti, la prima disposizione prevede una solamente sommaria enunciazione del fatto, dove invece – più pregnantemente – la seconda impone l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti, con l'indicazione dei relativi articoli di legge.

Ciò potrebbe insinuare un dubbio: il p.m. difatti, di fronte ad un addebito "provvisorio" (art. 415-*bis* c.p.p.), potrebbe omettere l'ostensione di un atto di indagine che successivamente, *re melius perpensa* od in conseguenza di una "correzione di tiro" nel formulare l'imputazione (art. 417 c.p.p.), assumerebbe rilevanza e, per tale ragione, verrebbe inserito nel fascicolo oggetto di trasmissione unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio.

Il dubbio paventato non pare tuttavia fondato, l'evidenziato parallelismo (anche sul piano terminologico, come visto) fra *disclosure* e trasmissione ex art. 416 c.p.p. va guardato dalla consueta angolazione prospettica, ossia il diritto di difesa.

Poco importerebbe, allora, se l'*error in procedendo* sia "volontario" (ossia fondato su una diversa valutazione del requirente) o dovuto a mera dimenticanza: conta il detrimento della garanzia in parola.

In sintesi: anche nell'ipotesi di ritardato deposito, il parallelismo richiamato spiegherebbe sia la correttezza sul piano tecnico della tesi della nullità, sia perché l'invalidità dell'atto propulsivo del processo abbia carattere derivato. L'avviso di conclusione delle indagini è nullo (artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.), quindi, per un vizio "congenito": la violazione dell'obbligo di una completa *disclosure*, come imposta dall'art. 415-*bis* comma 2 c.p.p., e la correlata violazione del diritto di difesa.

E va aggiunto che l'obbligo in questione, oltre a discendere da esigenze di sistema e di tutela delle garanzie difensive, si impone alla luce della risalente giurisprudenza costituzionale¹⁰.

Alla stregua del Giudice delle leggi, infatti, il p.m. non ha nessun potere di scelta nel deposito dei risultati delle investigazioni preliminari: al contrario, sul medesimo insiste il pregnante dovere di riversare l'intero materiale investigativo nel relativo fascicolo già al momento della *disclosure* ex art. 415-*bis* c.p.p. (e, conseguentemente, di trasmetterlo ai sensi dell'art. 416 c.p.p.)

Si desume che il completo deposito del materiale investigativo costituisce un meccanismo volto a presidiare tanto il diritto di difesa, quanto la proficuità dell'accertamento giudiziale: è chiaro, infatti, che il deposito solamente

¹⁰ Così, Corte cost., sent. n. 273/1991; nel medesimo senso, si esprimeva già la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, pp. 226 e ss.

parziale degli atti di indagine si riverbera sulla pienezza della cognizione del giudice.

Parzialmente diverso, invece, è il discorso con riferimento all'ipotesi di deposito compiuto in ritardo: qui, la completezza dell'accertamento non subisce lesione. Presto o tardi, difatti, il materiale investigativo viene sottoposto alla cognizione del giudice; è sempre il diritto di difesa, tuttavia, a risultare intollerabilmente compresso, giustificando – come detto – il rimedio della nullità.

5. Alcune considerazioni sulla pronuncia.

Quanto detto conduce a respingere una possibile obiezione all'ordinanza in commento.

L'art. 416 c.p.p., infatti, limita testualmente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio a due sole ipotesi, ossia le ipotesi di omissione degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari o di fissazione dell'interrogatorio dell'imputato (ove questi ne abbia fatto espressa richiesta nell'esercizio delle facoltà attribuitegli dall'art. 415-*bis* c.p.p.); e ad onta di ogni sforzo interpretativo, l'omesso o ritardato deposito di atti indagine non può equivalere ad omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari: la tassatività lo impedisce (art. 177 c.p.p.).

Nondimeno, che le nullità della richiesta di rinvio a giudizio siano unicamente quelle previste dall'art. 416 c.p.p.¹¹ o che, al contrario, l'atto di impulso processuale soggiaccia comunque all'imperio delle nullità di ordine generale (e sembra questa la soluzione che si è fatta strada anche presso la giurisprudenza¹²), poco importerebbe. E il motivo è stato detto prima: la nullità dell'art. 415-*bis* c.p.p. si propaga (art. 185 comma 1 c.p.p.) all'atto che ne è immediata conseguenza. Anche a voler accedere alla tesi del *numerus clausus* dei casi di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, non vi sarebbe alcuna violazione della tassatività.

Le considerazioni che precedono permettono, peraltro, di ipotizzare l'applicazione del descritto modulo operativo anche al procedimento tramite citazione diretta di cui agli artt. 550 e ss. c.p.p.

In questo caso, manca – come noto – l'udienza preliminare; pertanto, la visuale si sposterebbe sulla eventuale nullità del decreto di citazione a giudizio.

Nulla quaestio – pare di poter dire – riguardo all'omesso deposito: richiesta di rinvio a giudizio e decreto di citazione, al netto delle differenze fra i rispettivi *itinerari* procedurali, condividerebbero ai fini che qui interessano la

¹¹ In questo senso, v. L. IANDOLO PISANELLI, *L'avviso di conclusione delle indagini preliminari*, Giuffrè, 2005, p. 226.

¹² Così, Cass. Pen., sent. 26.11.2003, Di Salvo, in *Cass. pen.*, 2004, pp. 1342 e ss.; Cass. pen., sent. 26.03.2004, Vargas, in *Arch. n. proc. pen.*, 2005, pp. 582 e ss.

medesima "sostanza": sono atti di esercizio dell'azione penale, che verrebbero travolti per effetto della sopra illustrata dinamica.

Qualche considerazione in più, invece, va fatta rispetto al caso dell'atto di indagine depositato in ritardo (sempre in via di esempio: l'atto di indagine, non depositato in sede di emissione dell'avviso di conclusione delle indagini, "compaia" solamente a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio).

L'art. 551 comma 1 c.p.p. prevede una serie di avvisi per l'imputato, fra i quali spicca – per quanto ci interessa – quello inerente alla possibilità di prendere visione del fascicolo relativo alle indagini presso la segreteria del p.m.

Siamo d'accordo: si tratta di atti non utilizzabili in linea di principio in dibattimento (il giudizio promosso con citazione diretta), ove invece nel caso pratico affrontato dall'ordinanza quegli atti costituivano il materiale sul quale il g.u.p. era stato chiamato a decidere.

Ma se, come sembra, anche nel caso di citazione diretta viene in rilievo il diritto di difesa, inteso quale possibilità per l'imputato di conoscere tempestivamente e con pienezza gli elementi raccolti in sede di indagine e di elaborare la conseguente linea difensiva, la soluzione dovrebbe essere la medesima: la nullità del decreto di citazione.

E non dovrebbe qui costituire una barriera il principio di separazione delle fasi, in forza del quale al giudice del dibattimento è preclusa la conoscenza degli atti di indagine (l'eccezione di nullità in parola – si potrebbe obiettare – potrebbe comportare l'ostensione al giudicante di atti la cui conoscibilità è volutamente inibita dal Legislatore): in avversa ipotesi, difatti, ci si dovrebbe rassegnare all'eventualità che l'imputato resti irrimediabilmente pregiudicato, con un intollerabile sacrificio del diritto di difesa.

Poco importerebbe inoltre, anche qui, se le nullità del decreto di citazione siano un *numerus clausus* (quelle previste dall'art. 551 comma 2 c.p.p.) o se, al contrario ed in modo del tutto paritetico a quanto visto con riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, soggiacciono al regime delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p. Sembra di poter ripetere quanto detto sopra: il vizio che inficia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari si trasmette (art. 185 c.p.p.) all'atto che, nel giudizio speciale in parola, costituisce il suo diretto precipitato processuale.

Con un accorgimento di fondo: saremmo di fronte, anche nella situazione da ultimo analizzata, ad una nullità a regime intermedio e non già ad una nullità assoluta.

L'art. 179 c.p.p. sanziona, difatti, con la nullità di massimo rigore l'omessa citazione dell'imputato; nel caso qui ipotizzato, invece, è sempre in gioco il diritto di intervento dell'imputato nel procedimento (artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.): la tassatività che domina la materia impedisce una soluzione nel senso della nullità assoluta.

Un ulteriore aspetto merita di essere approfondito.

Il Giudice ravennate esclude la soluzione dell'inutilizzabilità, *inter alia*, anche a motivo del fatto che tale rimedio potrebbe comportare l'esclusione di prove che vadano a favore dell'imputato.

È vero, l'inutilizzabilità presenta anche tale limite; occorre tuttavia verificare se anche la nullità non ne incontri uno eguale.

Certamente, l'omesso deposito di un atto di indagine favorevole all'imputato comporta – se si vuole – una doppia lesione del diritto di difesa: non solo per la mancanza di una piena conoscenza al momento della *disclosure*, ma anche per i concreti pregiudizi che l'imputato trarrebbe nel processo (potrebbe essere condannato anziché essere assolto). Qui, pertanto, l'imputato avrebbe tutto l'interesse ad eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

Ma si ipotizzi il deposito solamente ritardato di un atto di indagine a lui favorevole: quale interesse avrebbe sul piano pratico l'imputato ad eccepire la nullità? Un atto di indagine, anche se depositato in ritardo, andrebbe comunque a suo beneficio (potendo permettergli financo di ottenere un forse insperato non luogo a procedere).

Tale considerazione sembrerebbe trovare un preciso avallo normativo: l'art. 182 c.p.p., difatti, impedisce che la nullità (a regime intermedio, in questo caso) possa essere dedotta da chi non abbia interesse all'osservanza della disposizione violata.

Di conseguenza, l'imputato dovrebbe vedersi respinta l'eccezione di invalidità dal momento che non deriverebbe in capo al medesimo alcun pregiudizio dalla mancata tempestiva ostensione di un atto di indagine a lui favorevole.

Nondimeno, un atteggiamento più cauto dovrebbe suggerire di riaffermare la soluzione dell'ordinanza in commento.

Le ragioni sono sempre le stesse: anche un singolo atto di indagine, non previamente conosciuto, può cambiare "le carte in tavola"; di conseguenza, l'imputato avrebbe il contrario ed effettivo interesse ad una reimpostazione della propria strategia difensiva che, razionalmente, dovrebbe riprendere piede dal momento in cui si è verificata la violazione (l'imputato, ad esempio ed ove prima non lo avesse fatto, potrebbe chiedere al p.m. ulteriori indagini, produrre memorie, chiedere di essere interrogato).